

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI
DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10

Triennio giuridico ed economico 2016 – 2018

Il giorno 25 del mese di gennaio dell'anno 2022 alle ore 16,02 presso i locali dell'ARAN Sicilia, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN Sicilia nella persona del presidente avv. Accursio Gallo e del componente del Comitato direttivo dott. Giuseppe D'Appolito e le seguenti organizzazioni sindacali:

FEDERAZIONI

CGIL-FP

CISL-FP

COBAS/CODIR

DIRSI

SADIRS

SIAD

UIL FPL

UGL FNA

CONFEDERAZIONI

CGIL

CISL

COBAS/CODIR

COSMED

CISAS

CISAL

UIL

UGL

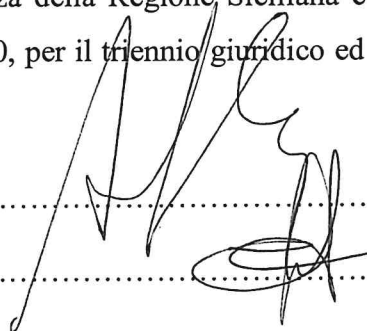
Gianni

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il triennio giuridico ed economico 2016-2018.

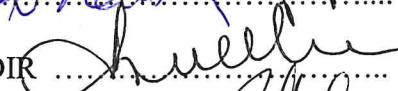
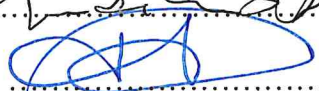
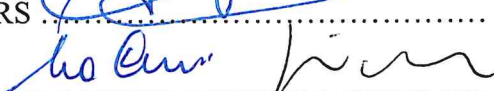
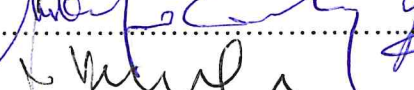
avv. Accursio Gallo

dott. Giuseppe D'Appolito

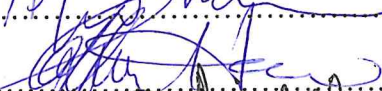
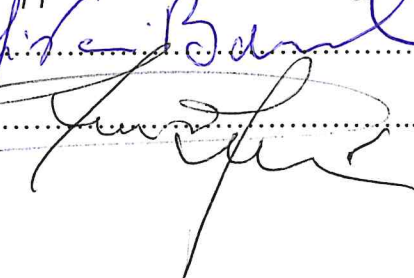
.....



FEDERAZIONI

CGIL-FP 
 CISL-FP 
 COBAS/CODIR 
 DIRSI 
 SADIRS 
 SIAD 
 UIL FPL 
 UGL FNA 

CONFEDERAZIONI

CGIL 
 CISL 
 COBAS/CODIR 
 COSMED 
 CISAS 
 CISAL 
 UIL 
 UGL 



aransicilia

agenzia per la rappresentanza negoziale
della Regione Siciliana

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIAD CSA
[Handwritten signature]

UGL Autonomico
[Handwritten signature]

UGL Sicilia
[Handwritten signature]

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI
DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE
15 MAGGIO 2000, N. 10**

TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO 2016-2018

CISAL SICILIA
[Handwritten signature]

CISAL SICILIA
[Handwritten signature]

CISL FP SICILIA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UIL SICILIA
[Handwritten signature]

UIL FPL
[Handwritten signature]

SAADIES
[Handwritten signature]

CGIL-FP
[Handwritten signature]

CGIL SICILIA

[Handwritten signature]

CORBAS/CORCA

[Handwritten signature]

DIRSI
[Handwritten signature]

COSMED

[Handwritten signature]

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA

Art. 1 Campo di applicazione	4
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto	4

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

CAPO I SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 Obiettivi e strumenti	6
Art. 4 Informazione	6
Art. 5 Confronto.....	7
Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione	8
Art. 7 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	8
Art. 8 Contrattazione collettiva regionale integrativa per la Regione siciliana: materie.....	9
Art. 9 Contrattazione collettiva decentrata integrativa: sedi, soggetti e materie.....	9
Art. 10 Contrattazione collettiva decentrata integrativa: tempi e procedure.....	10
Art. 11 Contrattazione collettiva decentrata integrativa: controllo sulla compatibilità dei costi	11
Art. 12 Clausole di raffreddamento	11
Art. 13 Interpretazione autentica dei contratti	12

CAPO II DIRITTI SINDACALI

Art. 14 Diritto di assemblea.....	12
Art. 15 Contributi sindacali	12

TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16 Contratto individuale di lavoro.....	13
Art. 17 Periodo di prova	13
Art. 18 Fascicolo personale	14
Art. 19 Impegno di lavoro.....	14
Art. 20 Linee guida generali in materia di formazione	15
Art. 21 Ricostituzione del rapporto di lavoro	16

CAPO II SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 22 Ferie e festività	16
Art. 23 Ferie e riposi solidali	17
Art. 24 Assenze retribuite	18
Art. 25 Congedi dei genitori	18
Art. 26 Congedi per la formazione	19
Art. 27 Attività didattica dei dirigenti presso le università	20
Art. 28 Congedi per le donne vittime di violenza	20
Art. 29 Assenze per malattia.....	21
Art. 30 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.....	22
Art. 31 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio	23
Art. 32 Tutela dei dirigenti portatori di disabilità	23
Art. 33 Aspettativa per motivi familiari e personali	24
Art. 34 Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'estero e nel resto d'Italia.....	24
Art. 35 Altre aspettative previste da disposizioni di legge.....	24
Art. 36 Norme comuni sulle aspettative.....	25
Art. 37 Servizio militare	25
Art. 38 Unioni civili.....	25

CAPO III INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONI

Art. 39 Conferimento incarichi dirigenziali	26
Art. 40 Incarichi dirigenziali ad interim.....	27
Art. 41 Incarichi dirigenziali presso gli uffici di diretta collaborazione	28

CISL FP SICMA

CORAS/CORIR

DIRS I

REGA FP

Art. 42 Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti.....	28
Art. 43 Differenziazione della retribuzione di risultato	29
Art. 44 Cessazione anticipata dell'incarico dirigenziale e del contratto individuale	29
Art. 45 Fattispecie di responsabilità dirigenziale.....	30
Art. 46 Clausola di salvaguardia economica.....	30

CAPO IV MOBILITÀ

Art. 47 Mobilità del personale dirigenziale	31
Art. 48 Mobilità del personale dirigenziale all'interno della Regione Siciliana	31
Art. 49 Mobilità dei dirigenti verso pubbliche amministrazioni.....	32
Art. 50 Mobilità tra pubblico e privato	32
Art. 51 Incentivi economici alla mobilità territoriale.....	32
Art. 52 Assegnazione temporanea presso altra pubblica amministrazione in posizione di comando	33

CAPO V CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 53 Cause di cessazione del rapporto di lavoro.....	33
Art. 54 Recesso dell'Amministrazione.....	34

CAPO VI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 55 Principi generali.....	34
Art. 56 Obblighi del dirigente.....	35
Art. 57 Sanzioni disciplinari	36
Art. 58 Codice disciplinare	37
Art. 59 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.....	39
Art. 60 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale	40
Art. 61 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.....	41
Art. 62 La determinazione concordata della sanzione	42
Art. 63 Norme finali in tema di responsabilità disciplinare	43

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 64 Struttura della retribuzione	44
Art. 65 Trattamento economico fondamentale	44
Art. 66 Tredicesima mensilità.....	45
Art. 67 Effetti dei nuovi trattamenti economici	45

CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 68 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato	46
Art. 69 Retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti.....	46
Art. 70 Retribuzione di risultato	47
Art. 71 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale	48

TITOLO V ISTITUTI NORMO-ECONOMICI

Art. 72 Welfare integrativo	49
Art. 73 Copertura assicurativa e patrocinio legale.....	49

TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Art. 74 Clausola di rappresentatività	50
Art. 75 Norma finale.....	50

CISC RP SICU
fh
h

DIRSI
rg

COSME
Pellu
Gianer

CISAL SICILIA
G. Bucchiaro
M. G. G. G.
EGHFP

CRAS/CDON
A

SAOLRES
UCL SICILIA

UCL AUTONOMA
G. G. G. G.
3

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo regionale si applica al personale con qualifica dirigenziale dipendente dalla Regione siciliana e dagli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15.5.2000, n. 10 che adottano lo stesso contratto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fatte salve le esclusioni ivi previste.
2. Per gli effetti del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 15.5.2000, n. 10, al personale degli Enti di cui all'art. 1 della stessa legge regionale n. 10/2000 il presente contratto si applica a condizione che gli organi deliberativi competenti accertino l'entità degli oneri conseguenti e verifichino la loro copertura nell'ambito dei propri bilanci.
3. Nel testo del presente contratto, si utilizzerà la dizione "d.lgs. n.165/2001" per fare riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni. Si utilizzerà la dizione "l.r. n.10/2000" per fare riferimento alla legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il riferimento alla Regione siciliana e agli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000 è riportato nel presente contratto come Amministrazione. Se il riferimento è alla sola Regione siciliana o distintamente agli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n.10/2000 il testo riporterà tali specifiche dizioni.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione è portata a conoscenza dell'Amministrazione mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN Sicilia e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo regionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto è firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione prevista per il settore statale dall'art. 47-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i

limiti previsti dalla legge di bilancio regionale in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.

CISC RP. SICILIA



DIRSI



COSMED

Stella
Stiane

COSAS/CSA



UGL AUTONOMO



CGAFA portoro/Trile

UGL SICILIA



CISAL SICILIA

Per Bologna
Marco Aguirre

SIAA CSA



ANSA SICILIA




TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Capo I Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali ha l'obiettivo di favorire livelli di relazioni più agili, di contemperare l'interesse dei dipendenti alla crescita professionale con l'esigenza dell'Amministrazione di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, di prevenire e risolvere i conflitti. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico dell'Amministrazione a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dipendenti;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
- a) contrattazione collettiva a livello regionale che si svolge tra ARAN Sicilia e OOSS rappresentative, secondo le modalità previste dall'art. 27 della legge regionale n. 10/2000;
 - b) contrattazione collettiva regionale integrativa che si svolge presso l'ARAN Sicilia sulle materie e con le modalità indicate dal presente CCRL, previa formulazione degli indirizzi da parte del Governo regionale;
 - c) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
 - d) partecipazione, finalizzata a instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti su atti e decisioni di valenza generale dell'Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro, ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Si articola in: informazione, confronto e organismi paritetici di partecipazione;
 - e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 4 Informazione

1. L'informazione, di norma preventiva, è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella tempestiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Amministrazione, alle sigle sindacali firmatarie del presente contratto e ai soggetti di cui all'art.9, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle sigle sindacali firmatarie del presente contratto e ai soggetti di cui all'art.9 di procedere a una

CISL RP SICILIA UGL SICILIA UIL FPL
[Signature]

COSME
[Signature]

COSME
[Signature]

valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 9 prevedano il confronto o la contrattazione decentrata integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione le materie di cui agli art. 5 e 6 del d.lgs. n.165/2001.
5. Le sigle sindacali firmatarie del presente contratto e i soggetti di cui all'art. 9 ricevono, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione decentrata integrativa, nonché, a richiesta, i dati generali su andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate.

Art. 5 Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire alle sigle sindacali firmatarie del presente contratto e ai soggetti di cui all'art. 9 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, Amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'Amministrazione, contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni nel corso dei quali è fatta salva l'adozione anticipata degli atti gestionali in caso di urgenti e indifferibili esigenze di servizio. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto con le sigle sindacali firmatarie del presente contratto e con i soggetti di cui all'art. 9:
 - a) i criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;
 - b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti;
 - c) le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) le condizioni, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
 - e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa l'individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;
 - f) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi per il trattamento economico accessorio;
 - g) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo attivabili, nei limiti delle risorse già destinate a tale specifica finalità;
 - h) i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle previsioni di legge contenute nell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili e alle attitudini e capacità professionali dei dirigenti, ai risultati conseguiti in precedenza e alla relativa valutazione di performance individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico;
 - i) ogni altra materia attribuita dal presente CCRL al confronto.

CISL RP SICU

CGAS/COM

DIRESI

CGH-FR
COSTED
PRLA

Art. 6
Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'Organismo paritetico per l'innovazione realizza, nella Regione siciliana e negli Enti di cui all'art.1 della l.r. n.10/2000 con più di 40 dipendenti, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione.
2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'amministrazione e alle parti negoziali della contrattazione collettiva.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione:
 - a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, nonché da una rappresentanza della parte pubblica, con rilevanza pari alla componente sindacale;
 - b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
 - c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione collettiva, sulle materie di competenza di quest'ultima;
 - d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
 - e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 71;
 - f) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di azioni positive predisposte dai comitati unici di garanzia, in collaborazione con questi ultimi;
 - g) si interfaccia con la figura del *"Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità"*, prevista dall'art.39-ter del d.lgs. n.165/2001, in relazione agli ambiti di competenza di quest'ultimo.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, anche di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 71 del presente CCRL.

SINDACATO
REGIONALE
SICILIANO

Art. 7
**Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**

1. In applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n.165/2001 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche costituiscono il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG).
2. Il CUG sostituisce, unificandone le competenze, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, già previsti dal CCRL 2002/2005, dei quali assume tutte le funzioni.
3. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere regionale di parità.

REGIONE
SICILIANA

CISL RA SICILIA
COSMED
El-heli
Stialeg

UIL FPZ
UGLSICILIA
COSAS/COON

4. Il CUG contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e ad accrescere la performance organizzativa dell'Amministrazione nel suo complesso, rendendo efficiente ed efficace l'organizzazione anche attraverso l'adozione di misure che favoriscano il benessere organizzativo e promuovano le pari opportunità e il contrasto alla discriminazione e alla violenza morale o psichica per i lavoratori.
5. Il CUG informa le OO.SS. e i lavoratori della propria attività, in particolare delle proposte avanzate nello svolgimento dei compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza sui lavoratori.
6. L'Amministrazione si impegna a offrire il necessario supporto al CUG di cui al presente articolo.
7. In relazione a quanto previsto al paragrafo 3.1.1. della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", gli Enti di cui all'art.1 della l.r. n. 10/2000 di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse. In alternativa, i predetti Enti potranno valutare l'opportunità di chiedere di avvalersi, previo assenso dello stesso, del CUG costituito dalla Regione siciliana.

Art. 8

Contrattazione collettiva regionale integrativa per la Regione siciliana: materie

1. Sono oggetto di contrattazione regionale integrativa di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) del presente CCRL, per la Regione siciliana, con apposite sessioni annuali da definirsi entro il 31 marzo di ciascun anno sulla base dei dati finanziari forniti dall'Amministrazione, le seguenti materie:
- a) i criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto degli artt. 68 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato) e 69 (Retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti) del presente CCRL;
 - b) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresì la definizione delle misure percentuali di cui all'art. 43 (Differenziazione della retribuzione di risultato), commi 3 e 5 e all'art.70 (Retribuzione di risultato) del presente CCRL;
 - c) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 9

Contrattazione collettiva decentrata integrativa: sedi, soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge presso le strutture regionali di livello dirigenziale generale e presso gli Enti di cui all'art.1 della l.r. n.10/2000, tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale formate dai soggetti di cui al comma 2.
2. La delegazione trattante è costituita:
- per la parte pubblica:
 - per la Regione siciliana, dal titolare della struttura negoziale di cui al comma 1 o da un suo delegato, con l'eventuale assistenza di altri dirigenti della struttura e per gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/00 dal titolare di analoga struttura;
 - per la parte sindacale:

CISL FP SICU

UIL FPL

UGL SICILIA

CGIL FP

COSMED

FL-CIL

- A. 1.1.1.

- fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCRL, ai sensi dell'art.26 della l.r. n. 10/2000, le rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, firmatarie del presente CCRL.
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCRL.
3. L'Amministrazione può avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata integrativa, dell'assistenza dell'ARAN Sicilia.
4. Sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa:
- presso strutture regionali di livello dirigenziale generale:
 - a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e s.m.i. secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali;
 - b) i criteri per la definizione di speciali compensi, nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per il dirigente che realizzi un'invenzione industriale, secondo la disciplina vigente.
 - presso gli Enti di cui all'art.1 della l.r. n.10/2000:
 - a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e s.m.i. secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali;
 - b) i criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto degli artt. 68 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato) e 69 (Retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti) del presente CCRL;
 - c) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresì definite le misure percentuali di cui all'art. 43 (Differenziazione della retribuzione di risultato) commi 3 e 5;
 - d) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - e) i criteri per la definizione di speciali compensi, nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per il dirigente che realizzi un'invenzione industriale, secondo la disciplina vigente.
5. La materia a cui si applica l'art. 10 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa: tempi e procedure), comma 4 è quella di cui al comma 4, lettera a) del primo e del secondo alinea del presente articolo.
6. Le materie a cui si applica l'art. 10 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa: tempi e procedure), comma 5 sono, per la Regione siciliana, quella di cui al comma 4, primo alinea, lettera b), per gli Enti, quelle di cui al comma 4, secondo alinea, lettere b), c), d), e) del presente articolo.
7. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal presente CCRL o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 10

Contrattazione collettiva decentrata integrativa: tempi e procedure

1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno le medesime scadenze dei contratti collettivi regionali di lavoro e si riferiscono a tutte le materie di cui all'art. 9 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa: sedi, soggetti e materie).
2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

DIRSI COSTED 10
[Signature] [Signature]

ASL FP SICILIA UGLSICILIA [Signature] [Signature] [Signature]

3. L'Amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 9 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa: sedi, soggetti e materie) per l'avvio del negoziato entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 12 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino a un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie indicate dal presente CCRL.
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate dal presente CCRL e il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 12 (Clausole di raffreddamento), l'Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165/2001 è fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

Art. 11

Contrattazione collettiva decentrata integrativa: controllo sulla compatibilità dei costi

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo è sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
2. I contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione dei successivi contratti integrativi.
3. L'Amministrazione è tenuta a trasmettere all'ARAN Sicilia, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale, ai fini del monitoraggio complessivo dell'attività negoziale del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5 dell'art. 10 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa: tempi e procedure), corredata dalla relazione illustrativa e di quella tecnica.

Art. 12

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

Art. 13
Interpretazione autentica dei contratti

1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 27 della l.r. n.10/2000 o quelle previste dall'art. 10 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa: tempi e procedure) del presente CCRL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 165/2001.

Capo II
Diritti sindacali

Art. 14
Diritto di assemblea

1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, da una o più OOSS firmatarie, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 15
Contributi sindacali

1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dall'Amministrazione sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'Amministrazione.
5. L'Amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO

Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 16 Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative dell'Unione europea.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono indicati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
 - a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 - b) l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale;
 - c) la durata del periodo di prova;
 - d) la sede di prima destinazione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nel tempo vigente, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'Amministrazione, prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 (Periodo di prova), e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità, previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di incompatibilità, l'interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Amministrazione comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.

Art. 17 Periodo di prova

1. Il dirigente assunto a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova di sei mesi, da svolgersi in affiancamento con altro dirigente contrattualizzato. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo hanno già superato nella medesima qualifica presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCRL. In caso di malattia o di infortunio sul lavoro si applicano gli artt. 29 (Assenze per malattia) e 31 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del presente contratto.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
8. Il recesso previsto dal precedente comma è azionato dall'Amministrazione senza necessità di preavviso.
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10. Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto di contrattazione ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi e, in caso di recesso o mancato superamento del periodo di prova, rientra a domanda nell'Amministrazione di appartenenza. Lo stesso diritto è riconosciuto al dirigente di una Amministrazione del comparto di contrattazione assunto, a seguito di pubblico concorso, come dirigente presso una amministrazione di altro comparto per l'effettuazione del relativo periodo di prova.

Art. 18 Fascicolo personale

1. Per ogni dirigente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'Amministrazione o dall'interessato, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dirigente ha diritto a prendere visione liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale e a richiederne l'integrazione con ulteriore documentazione, anche relativa a corsi di formazione, esperienze professionali o titoli conseguiti.

Art. 19 Impegno di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'amministrazione di appartenenza il dirigente, d'intesa con il vertice della struttura, organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. L'Amministrazione è tenuta ad individuare le modalità organizzative idonee ad assicurare la continuità della presenza in servizio al fine di garantire la regolare e tempestiva prestazione dell'attività istituzionale, la gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, nel rispetto dei principi del buon andamento dell'azione amministrativa e delle esigenze specifiche della struttura.
3. Nelle strutture presso le quali è in uso il sistema di rilevazione automatizzata delle presenze l'utilizzo del badge, da parte del dirigente, è finalizzato esclusivamente ad attestare la sua presenza giornaliera in servizio. In mancanza del suddetto sistema, l'attestazione della presenza sarà fornita giornalmente da supporto cartaceo.

CISC RP SUM
[Signature]

JIL/FPL
[Signature]

CRAS/CAPI
[Signature]

PINZI-COSME
[Signature]

UCLSIGLIA
[Signature]

SADIS
[Signature]

4. Qualora, in relazione a esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, il recupero psico-fisico in relazione al tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.

Art. 20

Linee guida generali in materia di formazione

1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività dell'Amministrazione. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli.
3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia.
4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste l'attività del dirigente. L'Amministrazione deve prevedere anche moduli formativi obbligatori sul contrasto alla violenza di genere.
5. L'Amministrazione definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in materia di formazione. Nell'ambito dei piani della formazione sono indicati gli obiettivi di ore di formazione da erogare nel corso dell'anno.
6. Le politiche formative sono definite dall'Amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate anche in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, le Università ed altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli ordini professionali.
7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, è concordata dall'Amministrazione con gli interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il personale può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal personale ai sensi del presente comma con l'attività di servizio e l'incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
8. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCRL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. E' comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione.

SIADCSA
in
regimi

CCRL
di
formazione

SA
dici

CISL FA SICR
JUL
SICILIA

UIL FPL
COSME
PILUM

CGIA-FP
COSAS/CPA
DIRSI

Art. 21
Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per dimissioni, può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione si pronuncia motivatamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato nel ruolo e nella fascia cui apparteneva all'atto delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'Amministrazione.
4. Al dirigente che per effetto delle dimissioni di cui ai commi 1 e 2 usufruisce del trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.

Capo II
Sospensioni e interruzioni del rapporto di lavoro

Art. 22
Ferie e festività

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie retribuito.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, ai dirigenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dirigente che ha usufruito delle assenze retribuite di cui all'art. 24 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.

CISC FP SICM

CAS/CSO 1

DIRSI COSME 16

Stiade

10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 30 settembre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 24 (Assenze retribuite), lett. b).
14. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 29 (Assenze per malattia), comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 12.
15. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricada in un giorno lavorativo.

Art. 23
Ferie e riposi solidali

1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dirigente può cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
 - a) le giornate di ferie nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni, sia nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni, sia nel caso di articolazione su 6 giorni;
 - b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 22 (Ferie e festività).
2. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, può presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'Amministrazione rende tempestivamente nota al personale dirigenziale della struttura l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il dirigente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività sopprese allo stesso spettanti, nonché delle assenze retribuite di cui all'art. 24 (Assenze retribuite), comma 1, lett. c).
8. Le ferie e le giornate di riposo, una volta acquisite, rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Art. 24 Assenze retribuite

1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
- a) partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
 - b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge 20 maggio 2016, n. 76: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 30 giorni dall'evento;
 - c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3 giorni nell'anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3 della legge n.104 del 1992, come modificato e integrato dall'art. 19 della legge n. 53 del 2000, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.
5. Il dirigente ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma 1, lettera b).
6. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione.

Art. 25 Congedi dei genitori

1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.

2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16, 17 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del d.lgs. n. 151/2001.

Art. 26 Congedi per la formazione

1. I congedi per la formazione dei dirigenti, disciplinati dall'art. 5 della Legge n. 53/2000, per la parte relativa all'area dirigenziale, sono concessi salvo comprovate ed inderogabili esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso le Amministrazioni del comparto contrattuale, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi è verificato annualmente sulla base della consistenza dei dirigenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Al fine di temperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3,

CISL FP SICM
[Signature]

UIL FP
[Signature]

CGIA/CON
[Signature]

CGIA-FP
[Signature]

19
COSCED
[Signature]

- l'Amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
5. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della Legge n. 53/2000.
 6. Il dirigente che abbia dovuto interrompere o differire il congedo formativo ai sensi dei commi 4 e 5 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.

Art. 27

Attività didattica dei dirigenti presso le università

1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze lavorative avanzate nell'ambito di specifici corsi di università e di istituti pubblici di alta formazione mirati all'insegnamento di materie connesse con le problematiche dell'Amministrazione e della contrattazione, i dirigenti possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento.
2. Nelle ipotesi del presente articolo i dirigenti interessati avranno diritto all'aspettativa non retribuita; in alternativa il dirigente potrà svolgere questa attività senza pregiudizi agli obblighi ordinari di servizio e previa autorizzazione dell'organo sovraordinato.

Art. 28

Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento presso altra sede dell'Amministrazione di appartenenza o anche ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione, l'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla lavoratrice, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua fascia di inquadramento giuridico.
6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. L'Amministrazione, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevola la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

CISC RP SICU



COSAS/COMU



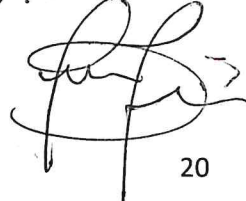
DIRSI



COSCED



UCL SICIA



Art. 29
Assenze per malattia

1. Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'Azienda sanitaria provinciale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il dirigente sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell'incarico in essere, l'Amministrazione procede secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 171/2011.
5. Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'Amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l'indennità di preavviso.
6. L'Amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l'accertamento dell'idoneità psicofisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente - assoluta o relativa - al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell'incarico in essere, l'Amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
 - a) intera retribuzione mensile, fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a 10 giorni o in caso di ricovero ospedaliero, detta retribuzione non subisce comunque riduzioni, fatto salvo quanto previsto nelle successive lettere;
 - b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
 - c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
 - d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
 - e) la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a *day-hospital*, al ricovero domiciliare certificato dalla ASP o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di *day-surgery*, *day-service*, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.

CISL PPSIUW

UIL FPL

CGIL FP PPSIUW
CMA/conn

DINA

COSAR 21
Stiane

12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio della giornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dirigente che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dirigente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante a uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.
15. Qualora il dirigente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.
16. Ai fini del computo dell'assenza per malattia, in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il sabato e il secondo che inizia con il lunedì, la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate prefestive e post festive.
17. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione al fine di rendere possibile l'esercizio del diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti.

Art. 30

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita o salva organi, come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'emodialisi, la chemioterapia e altre a esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporta, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di *day-hospital*, nonché giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dall'art. 29 (Assenze per malattia).
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle ASP o dagli enti accreditati.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla competente ASP o dalla struttura medica, convenzionata con il S.S.N., ove è stata effettuata la terapia.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall'interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A di cui al D.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.

Art. 31
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta a infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto.
2. In tale periodo, al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 29 (Assenze per malattia). La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dirigenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni.
4. I dirigenti di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 29 (Assenze per malattia) e alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto.
5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporta, con le assenze per malattia di cui all'art. 29 (Assenze per malattia). Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCRL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina del precedente CCRL.

Art. 32
Tutela dei dirigenti portatori di disabilità

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di disabilità e che debbano sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
 - a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 29 (Assenze per malattia), comma 10; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
 - b) assegnazione del dirigente a funzioni diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto, anche in raccordo con la figura prevista dall'art. 39-ter del d.lgs. n.165/2001.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 e abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla L. n. 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.

Art. 33

Aspettativa per motivi familiari e personali

1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente e i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di compimento della malattia.
3. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia sia richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti ivi previsti.
5. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità può altresì, essere concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
 - a) limitatamente al periodo di prova, se assunto presso la stessa o altra Amministrazione del comparto ovvero amministrazione di comparto diverso, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
 - b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine, se assunto presso la stessa o altra Amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro o incarico a tempo determinato.
6. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.

Art. 34

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'estero e nel resto d'Italia

1. Il dirigente, il cui coniuge presti servizio all'estero e nel resto d'Italia, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dirigente in aspettativa.

Art. 35

Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni

CISL PP SICU

CSBAS/COCCU

DIRSI

COSME 134

Pl. hull

Stiano

per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476/1984 e s.m.i..

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui all'art. 33 (Aspettativa per motivi familiari e personali), se utilizzata allo stesso titolo.

Art. 36

Norme comuni sulle aspettative

1. Il dirigente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al d.lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'Amministrazione invita il dirigente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il dirigente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Nei confronti del dirigente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 58 (Codice disciplinare) del presente contratto.

Art. 37

Servizio militare

1. I dirigenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'Amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art. 1799 del d.lgs. n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dirigenti richiamati alle armi l'Amministrazione corrisponde l'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dirigente deve porsi a disposizione dell'Amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.

Art. 38

Unioni civili

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCRL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

CISL FP SICU

CGIL-FP

gestione Amm. h

COSAS/CADIC

COSMED
P. L. M. X. M. M.

Capo III Incarichi dirigenziali e valutazioni

Art. 39 Conferimento incarichi dirigenziali

1. Tutti i dirigenti di ruolo e a tempo indeterminato hanno diritto a un incarico, conferito dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9 della l.r. n. 10/2000 e 11 della l.r. n. 20/2003, nonché dei criteri preventivamente definiti con gli atti adottati previo confronto ai sensi dell'art. 5 (Confronto) e in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono, e il dovere di accettarlo, salvo giustificati e documentati motivi. Nel conferimento degli incarichi l'Amministrazione dovrà anche tenere conto del principio di pari opportunità e quindi adottare iniziative per favorire il riequilibrio della presenza di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi.
2. Il conferimento dell'incarico dirigenziale avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della l.r. n. 10/00, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali e organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 1, l'Amministrazione rende preventivamente conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, con adeguata programmazione dei tempi della procedura, il numero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili e i criteri di scelta. Acquisisce, inoltre, le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
4. A seguito delle procedure di cui al comma 3, l'Amministrazione, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, individua l'oggetto e la durata dell'incarico.
5. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale.
6. Gli incarichi di dirigente generale sono conferiti dall'organo politico e agli uffici dirigenziali di livello generale possono essere preposti i dirigenti facenti parte del ruolo dirigenziale, nonché i soggetti di cui al comma 8 dell'art. 9 della l.r. n.10/2000, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti. Il contratto individuale a tempo determinato, che accede al provvedimento di conferimento dell'incarico, deve contenere gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo politico nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, la durata dell'incarico e il trattamento economico, nonché altre eventuali clausole che siano ritenute necessarie all'espletamento dell'incarico.
7. Gli incarichi di direzione di uffici speciali di cui al comma 7 dell'art. 4 della l.r. n.10/2000 sono conferiti dall'organo politico; tutti gli altri incarichi sono conferiti, ai sensi della normativa vigente, dal dirigente posto al vertice della struttura, anche nei casi di incarichi di consulenza, studio, ricerca e formazione interna. Nel contratto individuale che accede al provvedimento di conferimento dell'incarico sono definiti i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico e il trattamento economico complessivo, nonché altre condizioni o modalità che si ritengono necessarie per l'espletamento dell'incarico. Le risorse umane, finanziarie e strumentali sono attribuite secondo la disciplina dell'art.7, comma 1, lett. c) della l.r. n.10/2000, avendo riguardo alla effettiva disponibilità delle risorse.
8. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata dell'incarico è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a due anni e superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; il rinnovo, in via eccezionale, può essere di durata inferiore nel caso di collocamento a riposo del dirigente e nei casi di scadenza degli uffici temporanei di

SIAD CSA
no Emi
in

OGC AUTOCORRELATO
for

52108
S

CISC FP SICU
DIRSI COSME 26
COBAS/COR
Riten
Stiane

cui all'art. 4, comma 7 della l.r. n.10/2000. Per gli incarichi di dirigente generale conferiti, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della l.r. n. 20/2003, ai soggetti di cui al comma 8 dell'art. 9 della l.r. n.10/2000, la durata è stabilita dall'art.19, comma 6 del d.lgs. n.165/2001.

9. La revoca anticipata dell'incarico, rispetto alla scadenza, può avere luogo nei casi indicati all'art. 44, comma 1, punto I, del presente CCRL.
10. L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi l'incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall'art. 16 del d.lgs. n.503/1992 e s.m.i.
11. I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento e alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto del confronto di cui all'art. 5 (Confronto), tenendo conto di:
 - a) natura e caratteristica degli obiettivi prefissati;
 - b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, anche a seguito delle risultanze definite dal sistema di valutazione in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi preventivamente assegnati;
 - c) rotazione degli incarichi, al fine di garantire una più efficace valorizzazione e impiego delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali e organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché anche al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
12. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dirigenziali, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione.
13. L'Amministrazione deve, altresì, assicurare la pubblicità e il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.
14. Al fine di garantire la copertura di tutte le posizioni dirigenziali della Regione Siciliana, il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, preposto alla tenuta del ruolo unico della dirigenza, aggiorna l'elenco dei dirigenti privi di incarico di struttura. Ciascun ufficio regionale deve fornire opportuna comunicazione sia degli incarichi dirigenziali attribuiti sia dei posti vacanti.

Art. 40

Incarichi dirigenziali ad interim

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 15, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, le unità operative di base prive di titolare sono affidate ad interim, per un periodo di norma non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l'unità operativa di base è incardinata. Entro tale periodo il dirigente generale definisce le procedure per l'assegnazione dell'incarico.
2. Ai sensi dell'art. 49, comma 16, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, l'incarico ad interim di una struttura amministrativa intermedia può essere conferito al dirigente di altra struttura intermedia del medesimo dipartimento o struttura equiparata, per la Regione Siciliana, o del medesimo Ente.
3. Il provvedimento di conferimento dell'incarico ad interim di una struttura amministrativa intermedia è adottato dal dirigente generale della struttura di massima dimensione, nel rispetto dei principi contenuti nei commi 1 e 2 dell'art. 39 (Conferimento incarichi dirigenziali).
4. L'incarico determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico ed è calcolata sulla retribuzione di posizione di

CISL PP SICU

UIC/FPL

CGU-FR 27

CIRAS/COAT DIRSI

COSMED

parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta ad interim. L'incarico ad interim per le strutture intermedie non deve avere durata superiore a tre mesi ed entro tale periodo devono essere definite le procedure per l'assegnazione dell'incarico.

Art. 41

Incarichi dirigenziali presso gli uffici di diretta collaborazione

1. Il personale con qualifica dirigenziale e del comparto chiamato ad assumere incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori è collocato, per la durata di tali incarichi, in posizione di assegnazione temporanea. Se personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, il conferimento degli incarichi di cui al precedente periodo comporta il collocamento in aspettativa in caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale, o il collocamento in posizione di comando, distacco o corrispondente istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza in caso di conferimento di incarichi di livello non dirigenziale.
2. La retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti incaricati ai sensi del comma 1 presso uffici di diretta collaborazione è disciplinata rispettivamente dagli artt. 69 e 70 del presente CCRL.
3. Le previsioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui, in attuazione di quanto previsto del D.P.Reg. 16.11.2018, n.29 gli incarichi di capo della segreteria particolare e di segretario particolare sono conferiti a personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'amministrazione. A tale personale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto collettivo regionale di lavoro, compete il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto al comma 2.
4. Al personale non appartenente ai ruoli dell'amministrazione regionale cui sono conferiti incarichi di livello dirigenziale presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori, il trattamento economico di cui al presente articolo può essere integrato, ai sensi di quanto previsto dall'art.19, comma 6, del d.lgs. n.165/2001, di un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale posseduta, pari ad un importo non superiore al 50 per cento della corrispondente retribuzione di posizione di parte variabile.

Art. 42

Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti

1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale e ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati mediante il sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
3. I risultati della valutazione individuale sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. L'Amministrazione tiene conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell'incarico già ricoperto, ovvero dell'affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall'art.10 della l.r. n.10/2000.
4. L'Amministrazione adotta preventivamente i criteri generali che informano il sistema di misurazione e valutazione dei dirigenti. Tali criteri sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 5 (Confronto).
5. Nel valutare l'operato del dirigente l'Amministrazione dovrà comunque tener conto, in modo esplicito, della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio dell'attività svolta in relazione

CISL FP SIA 2

CISL/CPM

DIRPR

COSALD

PL-UEH

allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti e all'eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.

6. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
7. La valutazione annuale dei dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati; deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.

Art. 43

Differenziazione della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della performance individuale, è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della stessa conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.
2. In sede di contrattazione integrativa, regionale per la Regione siciliana e decentrata per gli Enti, sono definiti criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.
3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.
4. La misura percentuale di cui al comma 3 è definita in sede di contrattazione integrativa, regionale per la Regione siciliana e decentrata per gli Enti, sui criteri per la determinazione della retribuzione di risultato.
5. In sede di contrattazione integrativa, per la Regione siciliana e decentrata per gli Enti, è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.

Art. 44

Cessazione anticipata dell'incarico dirigenziale e del contratto individuale

1. La cessazione anticipata, rispetto alla scadenza, dell'incarico dirigenziale, può avere luogo nei seguenti casi:
 - I. per revoca da parte dell'Amministrazione:
 - a) per motivate ragioni organizzative e gestionali;
 - b) nel caso previsto dal comma 3 dell'art.9 della l.r. n.10/2000;
 - c) nei casi previsti dal comma 3 dell'art.10 della l.r. n.10/2000;
 - d) in seguito a rinvio a giudizio per reati penali commessi contro l'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni connesse all'attività a cui è preposto.
 - II. a richiesta del dirigente e con il consenso del soggetto che ha conferito l'incarico, fatto salvo quanto previsto, nell'ambito della Regione siciliana, dall'art. 48 (Mobilità del personale dirigenziale all'interno della Regione siciliana), comma 4.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1, punto I, si applica quanto previsto dall'art. 46 (Clausola di salvaguardia economica).
3. A seguito dell'eventuale cessazione anticipata di cui al presente articolo trova applicazione, per l'affidamento di un nuovo incarico, la disciplina dell'art. 39 (Conferimento incarichi dirigenziali).

Art. 45
Fattispecie di responsabilità dirigenziale

1. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione della performance venga accertata una fattispecie di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art.10 della l.r. n.10/2000, in relazione all'inosservanza delle direttive impartite o al mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, si determina una valutazione non positiva.
2. Nell'ipotesi di accertamento di responsabilità dirigenziale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art.10 della l.r. n.10/2000.
3. Qualora l'incarico dirigenziale sia stato conferito con contratto a termine ai sensi dell'art.9, comma 8 della l.r. n.10/2000, la valutazione negativa di cui al comma 1, espressa prima della scadenza dell'incarico o al termine dello stesso, comporta la revoca dell'incarico e la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 46
Clausola di salvaguardia economica

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale fino al 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.
3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell'onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.
4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico del Fondo di cui all'art. 68 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato).
6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.
7. La contrattazione integrativa, regionale per la Regione siciliana e decentrata per gli Enti, disciplina altresì la corresponsione di un differenziale di posizione, con onere a carico dei fondi di cui all'art. 68 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato), anche nei casi in cui, alla scadenza dell'incarico, in assenza di valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico. In tal caso, il differenziale è definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al precedente incarico. Nei due anni successivi al primo, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione

CISL PP SIC
F. M.
L. M.

CIRAS/COM
D.

D. I. R. S. I. COSA 30
P. M.
B. I. A. L. E. O.

inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo. Nella retribuzione connessa al precedente incarico non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. La medesima contrattazione integrativa può altresì stabilire, ferma restando la necessaria assenza di valutazione negativa, soglie di valutazione positiva che occorre superare per poter accedere al beneficio di cui al presente comma.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 13, della l.r. n. 3 del 2016, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli incarichi di dirigente generale.

Capo IV Mobilità

Art. 47 Mobilità del personale dirigenziale

- Al fine di garantire la migliore distribuzione del personale dirigenziale e la crescita professionale dello stesso sono applicabili al suddetto personale i seguenti istituti:
 - mobilità all'interno dell'amministrazione di appartenenza nonché verso altre pubbliche amministrazioni;
 - mobilità tra pubblico e privato, ai sensi dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001;
 - mobilità collettiva ai sensi degli articoli 33, 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.
- Al fine di rispondere a esigenze temporanee dell'amministrazione, previo consenso del dirigente nonché su istanza dello stesso, l'Amministrazione può disporre l'assegnazione del personale dirigenziale sulla base di accordi che ne disciplinano l'oggetto, la finalità, le funzioni e la ripartizione dell'onere relativo al trattamento economico.
- Restano ferme le disposizioni speciali in materia di assegnazioni obbligatorie previste dall'ordinamento.

Art. 48 Mobilità del personale dirigenziale all'interno della Regione Siciliana

- Il personale dirigenziale con contratto a tempo indeterminato fa parte del ruolo unico della dirigenza della Regione Siciliana ed esercita le sue funzioni presso le diverse strutture della Regione medesima.
- Il fascicolo personale di ciascun dirigente del ruolo unico è tenuto presso l'Ufficio del personale delle strutture competenti, come previsto dall'ordinamento dell'Amministrazione regionale.
- Alla scadenza naturale dell'incarico il dirigente, qualora non intenda sottoscrivere un nuovo contratto presso la stessa struttura ha facoltà di sottoscriverne un altro senza necessità di acquisire alcun nulla osta. In questo caso non si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 46 (Clausola di salvaguardia economica).
- Il dirigente, ove non sussistano motivate e documentate ragioni ostative alla risoluzione anticipata, può risolvere anticipatamente il proprio contratto per sottoscriverne un altro presso diversa struttura, dandone preavviso nel termine di mesi sei, salvo che la risoluzione non venga effettuata consensualmente. Decorso il termine di preavviso il dirigente ha facoltà di sottoscrivere un nuovo contratto presso una diversa struttura senza necessità di nulla osta. In caso di risoluzione unilaterale non sono dovute le indennità di risultato inerenti l'annualità non completata e non si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 46 (Clausola di salvaguardia economica).

5. Il dirigente che alla scadenza naturale dell'incarico individuale non intenda sottoscrivere un nuovo contratto presso la stessa struttura e, per ragioni allo stesso non imputabili, non ne sottoscriva un altro, entro i successivi sessanta giorni, presso qualsiasi altra struttura della Regione Siciliana, ne dà comunicazione al Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, preposto alla tenuta del ruolo unico della dirigenza. Analoga comunicazione deve essere effettuata dalla struttura di appartenenza. Il dirigente è posto a disposizione dell'Amministrazione regionale, senza diritto alla retribuzione di posizione e di risultato. Entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione, il Dipartimento della Funzione pubblica e del personale provvede ad assegnare il dirigente presso una delle strutture regionali che abbiano richiesto personale dirigenziale o che, comunque, abbiano la possibilità di proporre un nuovo contratto di natura dirigenziale. Il dirigente generale del dipartimento, o struttura equiparata, di assegnazione, trasmette tempestivamente, e comunque entro cinque giorni dall'assegnazione, la proposta di contratto al dirigente. In questo caso, il rifiuto del dirigente di sottoscrivere un nuovo contratto per incarico dirigenziale ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Decorso il termine di diciotto mesi dall'inizio dell'aspettativa senza che sia stato sottoscritto un nuovo contratto per incarico dirigenziale, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il periodo di aspettativa senza assegni non ha effetti ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 49

Mobilità dei dirigenti verso pubbliche amministrazioni

1. Nel rispetto delle modalità previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/01, a richiesta dell'interessato, può essere attivata la mobilità in uscita dall'Amministrazione.
2. La mobilità in entrata di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/01 è subordinata all'esistenza del posto vacante nella nuova dotazione organica, al documento di programmazione dei fabbisogni e alle disposizioni di finanza pubblica vigenti in materia di assunzioni.

Art. 50

Mobilità tra pubblico e privato

1. Il personale dirigenziale può essere collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. n. 165/01 e s.m. e i., per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

Art. 51

Incentivi economici alla mobilità territoriale

1. In sede di contrattazione integrativa regionale per la Regione siciliana e decentrata per gli Enti di cui all'art.1 della l.r. n.10/2000, possono essere stabiliti i criteri e i limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione, al fine di incentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo, l'operatività e la funzionalità dei relativi servizi sul territorio, in coerenza con le esigenze organizzative ed i fabbisogni dell'amministrazione, ivi inclusi quelli derivanti dagli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono corrisposti ad integrazione della retribuzione di risultato ed i relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 68 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato) nel limite di un importo del 5% delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato, garantendo comunque a tale voce

retributiva, in correlazione con la valutazione di performance individuale, la destinazione minima di risorse complessive stabilita dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 52

Assegnazione temporanea presso altra pubblica amministrazione in posizione di comando

1. Il dirigente può essere assegnato temporaneamente ad altra pubblica amministrazione, anche di diverso comparto che ne richieda le prestazioni.
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 sono disposte con il consenso dell'interessato.
3. Il dirigente assegnato temporaneamente in comando presso altra pubblica amministrazione continua a occupare un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità a tempo indeterminato.
4. L'assegnazione temporanea cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili.
5. L'assegnazione temporanea può cessare prima del termine previsto dal comma 4 per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che l'ha richiesta.
6. L'assegnazione temporanea può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) qualora norme di legge o di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione;
 - b) per gli enti di nuova istituzione sino alla definizione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
7. L'assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dirigente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione. Il dirigente in assegnazione temporanea partecipa alle iniziative di formazione secondo quanto previsto dall'art. 20 (Linee guida generali in materia di formazione).
8. Salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge e da protocolli intercorsi tra le amministrazioni, l'amministrazione che utilizza il personale in assegnazione temporanea rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La retribuzione di posizione e di risultato è in ogni caso a carico dell'amministrazione di destinazione in relazione alla tipologia di incarico da questa conferito secondo il rispettivo ordinamento.

Capo V

Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 53

Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente CCRL, anche nelle seguenti ipotesi:
 - a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'Amministrazione, ai sensi delle norme di legge in vigore;
 - b) per dimissioni del dirigente;
 - c) per decesso del dirigente;
 - d) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

- e) per recesso dell'amministrazione;
f) per risoluzione consensuale.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la cessazione del rapporto di lavoro si verifica di diritto al verificarsi della condizione prevista e opera dal primo giorno del mese successivo. L'Amministrazione comunica, per iscritto, la risoluzione del rapporto al dirigente interessato.
 3. Nel caso di dimissioni del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.
 4. Nell'ipotesi di cui alle lettere d) ed f) del comma 1, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso.

Art. 54 Recesso dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2119 del codice civile, qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. L'Amministrazione può recedere, inoltre, nei casi espressamente previsti dal presente CCRL.
2. Prima di formalizzare il recesso, l'Amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'Amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.
3. La responsabilità dirigenziale particolarmente grave, accertata secondo i sistemi di valutazione di cui all'art. 42 (Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti), costituisce giusta causa di recesso.
4. La responsabilità particolarmente grave è correlata a una delle seguenti ipotesi, da applicare in via alternativa:
 - a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, previamente individuati nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;
 - b) all'inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.
5. L'annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità fa venire meno il recesso.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 della l.r. n. 10/00.
7. Non può costituire causa di recesso l'esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità.

Capo VI Responsabilità disciplinare

Art. 55 Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di

CISC FP SIG M DIRSI
A. L.

JIL FPL
A.

CORAS/CORRA
A.

COSA 34D
El. bell
A. L.

UGC SICILIA
A.

SIA Δ CJA
M. G.

S. A. L.

UGC AUTONOMIA
A.

indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia e in considerazione della particolare natura e dello spessore delle responsabilità, al fine di assicurare una migliore funzionalità e operatività delle amministrazioni, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti di cui all'art. 1 del presente CCRL, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 165/2001.

2. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCRL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 10 della l.r. n. 10/2000, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione a obiettivi assegnati, la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché i comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. La responsabilità dirigenziale è accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCRL, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 56 Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica e la Regione siciliana con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dirigente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento adottato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001.
2. Il dirigente conforma altresì la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la finalità del perseguimento e della tutela dell'interesse pubblico.
3. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
4. In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il dirigente deve, in particolare:
- a) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme di legge vigenti;
 - b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'amministrazione, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'Amministrazione;
 - d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando e assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della propria struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale e delle disposizioni di servizio; in particolare, il dirigente è tenuto al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro;
 - e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del

coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;

- SiADCSA
M. G.
- f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento, di condotta e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
 - g) informare tempestivamente l'Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
 - h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, salvo quelli d'uso, purché nei limiti delle normali relazioni di cortesia e di modico valore, quale indicato dall'art. 4, comma 5 del D.P.R. n.62/2013;
 - i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia.
5. Il dirigente deve assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Amministrazione, perseguendo direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.
6. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di: segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza e accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, divieto di discriminazione, anche tenendo conto di quanto previsto dal d.lgs. n.198/2006 e s.m.i. in materia di molestie e molestie sessuali, divieto di fumo.
7. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, anche con riferimento all'art. 1, commi 60 e successivi della legge n. 662/1996, in quanto applicabile.

Art. 57 Sanzioni disciplinari

- UCL AUTORMILE
S. VERNA
- 1. Le violazioni, da parte dei dirigenti degli obblighi disciplinati nell'art. 56 (Obblighi del dirigente), secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00;
 - b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
 - c) licenziamento con preavviso;
 - d) licenziamento senza preavviso.
 - 2. Sono altresì previste dal d.lgs. n. 165/2001 le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.55-bis, comma 7;
 - b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.55-sexies, comma 1;
 - c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.55-sexies, comma 3.
 - 3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
 - 4. Il procedimento disciplinare è svolto dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
- UCL S. VERNA

CISC FP SICU
[Signature]

UCL FPL
[Signature]

COBAS/CDCA
[Signature]

DIRET
[Signature]

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonché contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il dirigente degli elementi addebitati e consentire l'esercizio del diritto di difesa.
6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.
8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 58
Codice disciplinare

1. L'Amministrazione è tenuta al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
- l'intenzionalità del comportamento;
 - il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
 - la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
 - le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Amministrazione;
 - l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
 - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso di più persone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi da 4 a 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.
3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
- a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
 - b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli organi di vertice, dei colleghi, degli utenti o terzi;
 - c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
 - d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
 - e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza del lavoro, di divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio

CISL FP SIGA

DIRSI

CQA FP per l'u₃₇

CQBA/corina

per l'Amministrazione o per gli utenti nonché del rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo;

- f) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui rinvia l'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 come sostituito dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno all'Amministrazione.

L'importo delle sanzioni pecuniarie sarà introitato nel bilancio dell'Amministrazione.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 15 giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 – salvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies – e dall'art. 55-septies, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
- a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
 - b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'Amministrazione o degli organi di vertice o dei colleghi e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
 - c) manifestazioni offensive nei confronti dell'Amministrazione o degli organi di vertice, dei colleghi o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
 - d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001;
 - e) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dall'Amministrazione;
 - f) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
 - g) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
 - h) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi a illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o a esso affidati;
 - i) qualsiasi comportamento negligente dal quale sia derivato grave danno all'Amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
 - l) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
 - m) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o reiterazione;
 - n) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;

- o) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

- con preavviso, per:

- a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a f-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e 55-septies, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzano per una particolare gravità;
- c) l'ipotesi di cui all'art. 55-quater, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001;
- d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo, del D.P.R. n. 62/2013;
- e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;

- senza preavviso, per:

- a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 55-quinquies, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 60 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
- c) condanna, anche non passata in giudicato:
 - per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1 e dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;
 - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - per gravi delitti commessi in servizio;
 - per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27/03/2001, n. 97;
- d) gli atti e i comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di cui all'art. 56 (Obblighi del dirigente), nonché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonché ai codici di comportamento, deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro.

12. In sede di prima applicazione del presente CCRL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCRL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'Amministrazione, fatte salve le sanzioni già previste dalle norme di legge.

Art. 59

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un

CISL RP SICU

GATS/CODIN

CRK - FP

DIRESI

periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 60

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto, dall'incarico dirigenziale conferito, con privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell'art. 58 (Codice disciplinare), comma 9 e dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio e, ove previsto, dall'incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, salvo che l'Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell'art. 61 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) comma 2 e dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 e fatta salva l'applicazione dell'art. 58 (Codice disciplinare), comma 9, qualora l'Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 61 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E' fatta salva l'applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso qualora l'Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 61 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.
6. Ove l'Amministrazione intenda procedere all'applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata e il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, l'Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente

SI ADDESSA
NOI
N

SAI 12015
SAI 12015

CISL RP SICU

UIL FPL

COBAS/COM

DIRSI 40

sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 58 (Codice disciplinare).

7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" o "il fatto non costituisce reato", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare sarà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 61 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 61

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 55-ter e quater, del d.lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il "fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale" o che "l'imputato non l'ha commesso", l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare e adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'art. 55 ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il "fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale" o che "l'imputato non l'ha commesso", ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, il dirigente ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio presso l'ente, anche in soprannumero, nella medesima sede o in altra sede, nonché, ove previsto, all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

CISL FP SICU

DIRSI

CBK FP

41

CEBAS/cod. 11

COSME
Alun

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento, ed è reinquadrato nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dall'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 62

La determinazione concordata della sanzione

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari previsto dall'art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e il dirigente possono procedere, in via conciliativa, alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare, fuori dei casi per i quali la legge e il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta a impugnazione.
3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dirigente può proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, entro i cinque giorni successivi all'audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, previsto dall'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale, sottoscritto dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dirigente, e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine

SIAACSA
W. Am
m

UCL SICILIA
S. N. 15/16

S. N. 15/16

CISL RP SIAU
F. H.

UIL FPL

COBAS/CADU

D. P. S. 42

comporta l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

Art. 63

Norme finali in tema di responsabilità disciplinare

1. L'Amministrazione o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, e un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
 - 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
 - 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
 - 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
 - 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
 - 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
 - 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento.
4. Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'Amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullità o l'annullabilità del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

SIADESA
Waw
h

CISC PP SIGA

[Signature]

D IRSI
[Signature]

UGL AUTONOMICO
[Signature]

CGH-PP *[Signature]*
CBAS/COPIA *[Signature]*

COSME D
[Signature]
[Signature]

SPALIES
[Signature]

UGL SICILIA
[Signature]

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I Trattamento economico

Art. 64 Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:
 - a) stipendio tabellare;
 - b) retribuzione individuale di anzianità, in quanto spettante;
 - c) retribuzione di posizione parte fissa;
 - d) retribuzione di posizione parte variabile;
 - e) retribuzione di risultato.
2. La retribuzione giornaliera del dirigente si ottiene dividendo per 30 la retribuzione mensile di cui al comma 1, lettere a), b), c), d).
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 la retribuzione mensile di cui al comma 1, lettere a), b), c), d).

Art. 65 Trattamento economico fondamentale

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, definito dal CCRL del quadriennio giuridico-economico 2002/2005, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:
 - a) dirigenti di I fascia:
 - dal 1° gennaio 2016 di € 25,70;
 - rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 78,62;
 - rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 221,43;
 - b) dirigenti di II e di III fascia:
 - dal 1° gennaio 2016 di € 21,00;
 - rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 65,62;
 - rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 180,50.
2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCRL, l'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.
3. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa per i dirigenti di I fascia e per i dirigenti preposti ai dipartimenti regionali o analoghe strutture di massima dimensione, per il periodo in cui espletano le funzioni, è confermato in € 36.152,00 annui lordi, per 13 mensilità.
4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa per i dirigenti di II e III fascia è confermato in € 7.747,00 annui lordi, per 13 mensilità.
5. A seguito dell'applicazione dei commi precedenti, con la medesima decorrenza indicata al comma 2 il trattamento economico fondamentale dei dirigenti è rideterminato in:
 - I. dirigenti di I fascia e dirigenti preposti ai dipartimenti regionali o analoghe strutture di massima dimensione, per il periodo in cui espletano le funzioni:
 - a) stipendio tabellare: € 60.367,47;
 - b) indennità integrativa speciale: € 7.859,02;
 - c) retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento;
 - d) retribuzione di posizione, parte fissa: € 36.152,00;
 - II. dirigenti di II e III fascia;

II. dirigenti di II e III fascia;

CISC FP SICU UCL SICLIA

UCL FPL

COBAS/COBIA

COBIA

COBIA
F.lli
A.lli

- a) stipendio tabellare: € 45.901,87;
- b) retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento;
- c) retribuzione di posizione, parte fissa: € 7.747,00.

6. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, ivi compresa la disciplina previdenziale, al personale in quiescenza chiamato a svolgere funzioni dirigenziali a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo, comprensivo del trattamento fondamentale e accessorio, nella misura appresso specificata:

- preposti alla Segreteria tecnica e alla Segreteria particolare: fino a € 38.710,00;
- altri dirigenti: fino a € 30.990,00.

Al di fuori degli incrementi di cui al comma 1 dall'applicazione del presente articolo non possono scaturire oneri a carico delle amministrazioni relativamente al triennio 2016-2018 e comunque sino alla scadenza dei singoli contratti.

Art. 66 Tredicesima mensilità

1. L'importo della tredicesima mensilità è pari:
 - a) a un tredicesimo dello stipendio tabellare, della retribuzione individuale d'anzianità e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento;
 - b) al rateo della I.I.S. per i dirigenti di prima fascia e i dirigenti generali.
2. La tredicesima mensilità viene corrisposta in un'unica soluzione nel periodo compreso tra il 10 e il 18 dicembre di ogni anno.
3. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio e per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo per ogni giorno di servizio prestato nel mese, dell'importo derivante dall'applicazione del comma 1.
4. I ratei della tredicesima, ai sensi del comma 3, non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.
5. Per i periodi temporali durante i quali si procede ad una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità relativo a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le disposizioni speciali in materia.
6. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del presente CCRL nei confronti dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti generali cessa la corresponsione della tredicesima mensilità in dodici ratei mensili, contestualmente al trattamento economico mensile, prevista dall'art. 62 del CCRL 2002-2005 il quale viene contestualmente disapplicato, e la stessa viene corrisposta in unica soluzione ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. In sede di prima applicazione si provvede al conguaglio per la quota pro-rata da maturare senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 67 Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 65 (Trattamento economico fondamentale) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti di cui al comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente

CISL FP SICU

CONBAS/COMA

RBA-PP

DIRSI/45

sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica, alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

Capo II Trattamento economico accessorio

Art. 68

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 confluiscono nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato le risorse del precedente Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, di cui all'art.66 del CCRL 2002/2005, nell'importo previsto, per la predetta annualità 2018, dalle vigenti disposizioni regionali.
2. *(comma omesso in quanto la Corte dei Conti ne ha sospeso il procedimento di certificazione sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. n.24/2021).*
3. *(comma omesso in quanto la Corte dei Conti ne ha sospeso il procedimento di certificazione sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. n.24/2021).*
4. In caso di attivazione di nuove strutture di massima dimensione o intermedie, autorizzate con legge e/o atti deliberativi di Giunta, conseguenti all'attribuzione di nuove competenze, con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza e con incremento stabile delle relative dotazioni organiche, l'Amministrazione, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura, con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
5. Alla ripartizione del Fondo, per la Regione Siciliana, all'esito delle procedure di contrattazione regionale integrativa di cui all'art.8 del presente CCRL, provvede il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria generale della Regione.
6. Con gli stessi criteri si determina l'analogo fondo negli Enti regionali che applicano il CCRL.
7. Sono a carico del Fondo anche gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 39, 44 e 46.
8. *(comma omesso in quanto la Corte dei Conti ne ha sospeso il procedimento di certificazione sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. n.24/2021).*
9. Sono altresì acquisite tutte le risorse derivanti da disposizioni di legge o regolamento che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale destinatario del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017.

Art. 69

Retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti

1. La contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art.8 del presente CCRL, per la Regione siciliana, e la contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'art. 9 del presente CCRL, per gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n.10/2000, definiscono, con sessioni annuali, i valori economici della retribuzione di posizione, in ordine decrescente, in relazione

alla graduazione delle strutture dirigenziali definita dall'Amministrazione sulla base del proprio ordinamento, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 68, a tal fine destinate.

2. La retribuzione di posizione di parte variabile in godimento alla data di entrata in vigore del presente CCRL da parte di ciascun dirigente, è confermata fino all'esito della contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 8 del presente CCRL, per la Regione siciliana, e della contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'art. 9 del presente CCRL, per gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000.
3. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del presente CCRL, fatti salvi i necessari tempi tecnici, la retribuzione di posizione di parte variabile spettante viene corrisposta, con cadenza mensile ed unitamente al trattamento economico fondamentale in godimento, nel corrispondente cedolino paga mensile.
4. Al personale, anche esterno all'Amministrazione, con qualifica dirigenziale o anche con altra qualifica, chiamato ad assumere incarichi dirigenziali presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori, presso gli Uffici Speciali e presso l'Ufficio del Garante dei detenuti, la retribuzione di posizione e di risultato continuano ad essere corrisposte nelle misure in godimento alla data di entrata in vigore del presente CCRL e, in ogni caso, fino all'esito della contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 8 del presente CCRL, per la Regione siciliana.
5. Ai dirigenti generali esterni di cui all'art. 9 comma 8 della l.r. n. 10/00 e successive modifiche ed integrazioni, oltre al trattamento economico fondamentale compete la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti generali, qualora non determinati con appositi provvedimenti della Giunta di Governo ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 che ne prevedano la relativa copertura finanziaria.

Restano esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui al comma 6 dell'art. 65 che hanno diritto esclusivamente al trattamento omnicomprensivo ivi previsto.

6. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 70 Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato per ciascuna funzione dirigenziale, fermo quanto previsto in sede di contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 8 del presente CCRL, per la Regione siciliana, e della contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'art. 9 del presente CCRL, per gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000, viene graduata in relazione alle risultanze del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Amministrazione, in misura non inferiore al 30% della retribuzione di posizione di parte variabile di cui all'art. 69 (Retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti) e, per i dirigenti di II e III fascia, anche della retribuzione di posizione, parte fissa, individuata dall'art. 65 (Trattamento economico fondamentale), comma 4.
2. La percentuale di cui al comma precedente si applica sulla retribuzione di posizione di parte variabile spettante di diritto, senza computare eventuali decurtazioni della stessa derivanti dalle assenze per malattia. Le economie della retribuzione di risultato derivanti dall'applicazione del sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione non possono essere utilizzate per il finanziamento del Fondo dell'anno successivo ai sensi dell'art. 68, comma 8, secondo periodo, ma tali eventuali economie costituiscono in via definitiva e strutturale risparmi a beneficio dei bilanci dell'Amministrazione.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui al comma 6 dell'art. 65.

CISL FP SICILIA DIRSI

CGIA FP Palermo

CGIA FP Catania

UGL SICILIA

COSMEI
Albergo Bionde

47

Art. 71

Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale

1. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno successivo, non siano stati conseguiti i complessivi obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a tutto il personale dell'Amministrazione, l'ammontare complessivo delle risorse variabili di alimentazione del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, non può essere incrementato rispetto alla sua consistenza riferita all'anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza non siano stati effettivamente conseguiti.
2. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 6, le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale, ovvero siano osservate anomalie e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.

CISC FP SIG 1

[Signature]

UIL FPL

[Signature]

CS BAS/COORD

[Signature]

S ADURS

[Signature]

DIRSI

[Signature]

COSORE D

[Signature]

[Signature]

UGL SICILIA

[Signature]

UGL AUTONOMO

[Signature]

SIAD CSA

[Signature]

CISAL SICILIA

[Signature]

[Signature]



TITOLO V ISTITUTI NORMO-ECONOMICI

Art. 72 Welfare integrativo



1. L'Amministrazione disciplina la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale dei propri dirigenti, tra i quali:
 - a) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - b) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - c) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge.

Art. 73 Copertura assicurativa e patrocinio legale

1. L'Amministrazione assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale destinatario del presente CCRL ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalità, sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge e da quelle dei precedenti CCRL regolanti la materia.
2. Ai fini della stipula, l'Amministrazione può associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato.
4. L'Amministrazione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, anche interno all'amministrazione.
5. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Amministrazione ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
6. I commi 4 e 5 non si applicano al personale assicurato ai sensi del comma 1.
7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997 convertito nella legge n. 135/1997.
8. Il presente articolo sostituisce e disapplica tutte le disposizioni dei precedenti CCRL regolanti la materia.

CISL FP SICU



SADURS



UGL AUTONOMIS



SIAD ESA

MA AR

PI LU

UGL SICURA



CRA - FF paterno AL

COBAS/COBA

DIRSI - COSM ED



RELL
Stiaue

TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Art. 74

Clausola di rappresentatività

1. L'ARAN Sicilia e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto concordano, per il rinnovo del CCRL relativo al triennio giuridico - economico 2019-2021, di utilizzare la rappresentatività sindacale da rilevarsi alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 75

Norma finale

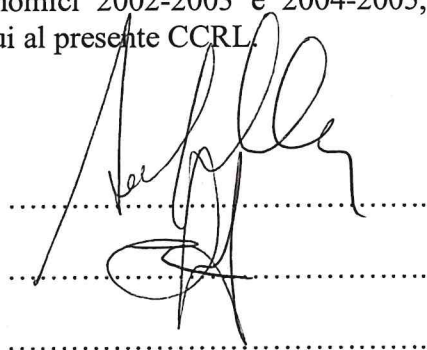
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCRL, nei confronti del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della l.r. n.10/2000 continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contrattuali relative al quadriennio giuridico 2002-2005 ed ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, non in contrasto e non sostituite dalle clausole negoziali di cui al presente CCRL.

ARAN Sicilia:

avv. Accursio Gallo

dott. Giuseppe D'Appolito

dott. Paolo Cibir



FEDERAZIONI

CGIL-FP

CISL-FP

COBAS/CODIR

DIRSI

SADIRS

SIAD

UIL FPL

UGL FNA

CONFEDERAZIONI

CGIL

CISL

COBAS/CODIR

COSMED

CISAS

CISAL

UIL

UGL

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AREA
DELLA DIRIGENZA DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1
DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10

DICHIARAZIONE n. 1

L'applicazione del presente contratto non può comportare la riduzione del trattamento economico fondamentale (tabellare, I.I.S., R.I.A e retribuzione di posizione parte fissa) in godimento da parte dei dirigenti alla data di applicazione del presente contratto nel rispetto del principio costituzionale di **irriducibilità della retribuzione** consacrato dall'articolo 2103 Codice Civile il quale sancisce che "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione (...). Ogni patto contrario è nullo".

Conseguentemente gli articoli del presente contratto confermativi delle voci del trattamento economico fondamentale contenuti nel previgente C.C.R.L. non possono essere applicati difformemente e in diminuzione rispetto ai valori in godimento.

Le voci del trattamento economico fondamentale, con esclusione della voce del tabellare, in godimento non possono essere modificati in diminuzione per l'interpretazione data unilateralmente dal datore di lavoro senza avere esperito, preliminarmente, l'interpretazione autentica secondo le modalità previste nel C.C.R.L..

Palermo 25.01.2021

CISL FP SICILIA

F. Jurello
Per L...

SADIRS

[Signature]

UGL

franchi

COBAS-COIN

[Signature]

DIRSI

Giuseppe S...

UIL FPL

Gianna
[Signature]

EPN FP

[Signature]

SIAD CSA CISAL

ho C...

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AREA
DELLA DIRIGENZA DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1
DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10

DICHIARAZIONE n° 2.

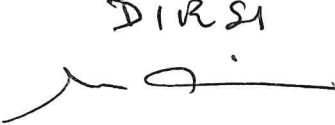
Atteso il lungo lasso di tempo trascorso per la sottoscrizione del CCRL 2016-2018 e la imminente "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3" per la quale il Governo regionale con Deliberazione n. 570 del 18 dicembre 2021 ha già apprezzato lo schema di decreto presidenziale regolamentare, e al fine di evitare la successiva rivisitazione di tutti i contratti individuali sottoscritti per adeguarli alle nuove retribuzioni di posizione di parte variabile, si chiede di procedere con la massima sollecitudine alla convocazione di un incontro di contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art.8 del sottoscrivendo C.C.R.L. per la ridefinizione dei livelli di retribuzione di posizione di parte variabile come previsto dal comma 2 dell'art.69 del sottoscrivendo CCRL.

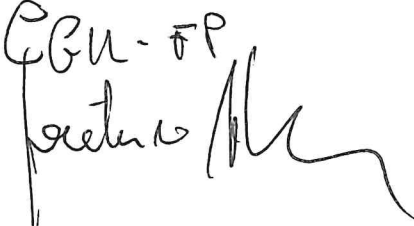
Palermo 25.01.2021

CISL FP SIC'UR
#Lenn
bel Lenn

SADINS


UGL


DIRSI


CBU-FP


UIC FPL


SIND CSA CISAL


Prot. n. 11/2022

Palermo, 25 gennaio 2022

Oggetto: CCRL del personale dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 15.5.2000, n. 10 - Triennio normativo ed economico 2016-2018 – Osservazioni contrarie.

ARAN Sicilia
Via Trinacria, 34 - 90144 Palermo
aransicilia@aransicilia.it

Il SIAD CSA CISAL sottoscrive il CCRL della Dirigenza con le seguenti dichiarazioni che fanno parte inscindibile della firma apposta e che dovranno essere pubblicate unitamente allo stesso.

Preliminarmente, si lamenta il doppio danno arrecato ai dipendenti sia per il mancato recupero della perdita del potere d'acquisto determinato da 17 anni di blocco contrattuale, sia anche perché il mancato rinnovo del CCRL 2006/2009 ha determinato oggi una quantificazione inferiore dell'attuale Fondo per la contrattazione.

Premesso quanto sopra, il SIAD CSA CISAL dichiara la propria contrarietà sulle seguenti fattispecie contrattuali:

1. Art. 5 – Confronto. Non si condivide la riduzione da 30 a 15 giorni della durata massima del confronto, nonché la possibilità da parte dell'Amministrazione di adottare autonomamente i relativi atti gestionali senza accordo e senza addurre motivazioni valide alle OO.SS.;
2. Art. 23 – Ferie e riposi solidali. Non si condivide di limitare l'istituto ai soli casi di assistenza dei figli minori e non anche dei coniugi o dei parenti di primo grado, sia perché l'età elevata del personale in servizio non consente la concessione di tale istituto per carenza di beneficiari, sia perché tale previsione non determina in ogni caso un onere contrattuale aggiuntivo a carico del datore di lavoro;
3. Artt. 40 – Incarichi dirigenziali ad interim. Non si condivide che nel caso di attribuzione dell'interim al Dirigente sia attribuita la sola retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico e non anche, sempre in quota parte, di quella relativa alla parte variabile della retribuzione;
4. Art. 51 – Incentivi economici alla mobilità territoriale. Anche per questa fattispecie non si condivide che gli incentivi siano limitati alla sola retribuzione di risultato e nel limite di un importo del 5% delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato;
5. Non si condivide che, nonostante innumerevoli Dipartimenti non riescono a coprire nemmeno con gli interim tutte le Unità Operative di Base, non sia stata accolta la proposta della scrivente di dare attuazione all'art. 17, comma 1 bis, del d. lgs. 165/2001, che prevede la possibilità per i dirigenti di delegare alcune competenze anche ai dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati.

In ultimo, la scrivente lamenta l'assenza in questo Contratto delle norme di garanzia per stemperare il potere discrezionale fiduciario da parte del Dirigente generale nella scelta del Dirigente cui affidare l'incarico e che il Governo, nonostante le sollecitazioni, non abbia ancora provveduto a superare l'anomalia tutta siciliana della vigenza della terza fascia Dirigenziale e ridare dignità alla persona prima che al ruolo, ed in ultimo non ha provveduto ad adeguare la retribuzione parte fissa e parte variabile a quella dei pari grado ministeriali.

Non si entra nel merito e non si commentano le responsabilità da parte di coloro che non hanno consentito la corretta certificazione dell'ipotesi di accordo da parte della Corte dei Conti, che sta costringendo le delegazioni trattanti a rendere operativo il presente CCRL dopo oltre 2 anni dalla sua sottoscrizione.



Segreteria Generale

Il Cobas/Codir appone la propria firma sul presente contratto per senso di responsabilità ed al fine di consentire ai dirigenti della Regione Siciliana di potere finalmente disporre di un nuovo contratto di lavoro dopo 17 anni di attesa. Quanto sopra seppure in disaccordo con tutte le modifiche successivamente apportate che hanno snaturato l'impianto originario del contratto già precedentemente condiviso.

Il Cobas/Codir auspica l'immediato avvio sia delle procedure per il rinnovo contrattuale 2019/2021 che di tutte le procedure finalizzate al ricambio generazionale dell'area della dirigenza della Regione Siciliana.

Palermo, 25/1/2022